MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza

Div. XIII

Prot. n. 108127

Roma. 15 giugno 1999

Alla RAGIONERIA PROVINCIALE dello STATO

REGGIO EMILIA

(rif.to nota n. 212 del 14.1.1998)

OGGETTO: Provvedimenti di assenza del personale del comparto Scuola.

In merito a quanto richiesto con la nota in riferimento circa le modalità di fruizione delle varie tipologie di assenza dal servizio. previste dal C.C.N.L. Scuola sottoscritto il 4.8.1995. si ritiene che i *giorni festivi* interposti senza soluzione di continuità tra due *periodi di malattia*. giustificati da due separati certificati che non lo contemplino. siano comunque da considerare assenza per malattia e si cumulino con i periodi inclusi nei certificati stessi.

In questi termini si esprime anche il contratto integrativo sottoscritto il 22.10.97 per il comparto Ministeri nel disciplinare l'istituto dell'assenza per malattia. strettamente analogo a quello previsto per il personale della Scuola.

Si aggiunge che lo stesso criterio è stato ritenuto applicabile in caso di due periodi di assenza per *astensione facoltativa* di cui all'art.7 della L. 1204/71 e art. 21. comma 7. del C.C.N.L. Scuola dall'Ispettorato Generale degli ordinamenti del personale. con parere del 27 aprile 1995. prot. N. 114482. reso all'Ufficio di coordinamento dei servizi ispettivi delle Ragionerie provinciali dello Stato (SIRP).

Nel caso. invece di fruizione continuativa di *due istituti giuridici diversi* (prima assenza per malattia e poi astensione facoltativa o viceversa) lo stesso Ispettorato anzi citato ha precisato. nella nota n. 126690 del 12.5.98 inviata alla R.P.S. di Bologna. che i giorni festivi intermedi ai due periodi di assenza devono essere considerati solo giornate non lavorative da non ricomprendere. quindi. nel calcolo della durata dei due istituti.

Si deve. infine. precisare che diversa fattispecie si configura nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l'inizio della *sospensione delle attività didattiche* (quali i giorni non festivi del periodo natalizio o pasquale o estivo).

In tale ipotesi. poiché la funzione dei docenti si esplica non solo con l'insegnamento nelle classi. ma anche con la partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive. la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l'effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. E' appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione dell'avvenuta ripresa del servizio.

L'Ispettore Generale Capo

f.to Germani